



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma **12 ottobre 2019**

## Nessun commercio elettronico per il bike sharing

*Risposta dell'AE ad interpello 396/2019 – 8 ottobre.*

Specificando che la risposta viene reso unicamente sulla fattispecie riportata dall'istante l'AE specifica che qualora in sede di controllo emergessero differenti rilievi la risposta perderebbe effetto.

Ad ogni buon conto, ricordando la normativa sulla trasmissione elettronica dei corrispettivi e gli specifici adempimenti previsti dal Direttore dell'Agenzia Entrate con propri provvedimenti e gli esoneri di cui al DM 10 maggio 2019 del MEF, l'Agenzia sottolinea che: *"il servizio di bike sharing non è riconducibile tra i servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione."*

La normativa *"dispone che i servizi prestati tramite mezzi elettronici "comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo, e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione"*.

Alla luce di quanto esposto il servizio in argomento non rientra nella casistica del commercio elettronico, dovendosi ricondurre **il detto servizio alla locazione onerosa di cosa mobile** cui si sommano *"gli ulteriori servizi di manutenzione, collegamenti telematici, gestione dei parchi biciclette ecc."*, realizzando di fatto un *"servizio complesso"*.

Ne deriva, quindi, che l'istante **ha l'onere di certificare** il servizio di bike sharing mediante scontrino o ricevuta fiscale, ovvero a partire dal 2020 mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ed emissione del documento commerciale. L'agenzia aggiunge che si può optare, se in possesso del codice fiscale del cliente, per l'emissione della fattura elettronica.